



Ente Acque della Sardegna
Servizio Programmazione e Telecontrollo
Settore Telecontrollo

Lavori di manutenzione dei sistemi di telecontrollo e automazione relativi ai sistemi idrici 1 (Sulcis), 6 (Sudorientale), 7 (Flumendosa - Campidano - Cixerri) e in alcune opere di trasporto degli altri sistemi idrici

DISCIPLINARE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare contiene le norme e condizioni che regolano gli interventi da effettuarsi in genere presso i siti dislocati nel territorio regionale, appresso elencati, dell'Ente Acque della Sardegna riguardanti i lavori di manutenzione e di ampliamento dei sistemi di automazione e telecontrollo (come descritti in quantità e qualità nel modulo d'offerta allegato alla lettera d'invito) ed eventualmente manutenzioni dovute a guasto sia degli impianti di nuova realizzazione, sia di quelli esistenti.

I quantitativi indicati nel citato modulo hanno un valore puramente indicativo e potranno variare, in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo di contratto (per qualche tipo di prestazione potrebbe non aversi nessuna richiesta), senza che la ditta fornitrice possa trarne titolo per la richiesta di maggiori compensi.

I lavori ricadono nella categoria OS30 di cui al DPR 207/2010

L'appalto riguarda gli interventi di fornitura e fornitura e posa in opera necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di automazione, supervisione locale, telecontrollo e telecomando dell'Ente.

La manutenzione straordinaria può comportare la realizzazione di nuove stazioni periferiche di sistemi esistenti o anche la realizzazione ex novo di nuovi sistemi di ridotte dimensioni. Le apparecchiature oggetto degli interventi comprendono, fra l'altro:

- *PLC e unità di acquisizione e controllo di altro tipo;*
- *modem per linee dedicate o commutate, modem GSM, radiomodem e radioripetitori, access point TCP/IP di vario tipo (satellitari, GPRS, wifi, etc.), incluse antenne e supporti;*
- *reti in fibra ottica o in cavo, incluse tutte le interfacce, i switch, i firewall utilizzati per detti impianti;*
- *Pannelli operatore, proiettori e widescreen, PC, Workstation e server utilizzati per la supervisione locale o da remoto degli impianti;*
- *Centraline antiintrusione.*
- *Misuratori e attuatori;*



- *Software per l'automazione degli impianti e per la supervisione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati provenienti dal campo.*

Per quanto riguarda il software, è compresa la fornitura e installazione di nuovi pacchetti software o l'upgrade, l'update e l'acquisizione di nuove licenze di pacchetti software esistenti.

Sarà anche possibile commettere alla Ditta l'attività di programmazione e configurazione dei PLC e dei pacchetti software di cui sopra. L'attività di programmazione sarà svolta da personale interno all'azienda appaltatrice ovvero da programmatori esterni alla ditta stessa. In entrambi i casi l'Ente corrisponderà alla ditta appaltatrice il compenso derivante dall'applicazione dei relativi prezzi del modulo d'offerta al netto del ribasso offerto, senza ulteriori oneri derivanti dall'eventuale ricorso a personale esterno.

Per quanto riguarda le schede elettroniche a bordo di attuatori, misuratori, centraline anti-intrusione etc., la Ditta dovrà farsi carico anche della configurazione delle stesse, attivandosi sia per l'eventuale ripristino della configurazione di schede esistenti, sia per la configurazione necessaria a mettere in servizio nuovi apparati.

I sistemi da mantenere si estendono a tutta la Sardegna. Sono compresi, fra l'altro, i seguenti impianti principali:

- *Acquedotti (Camere di Manovra):* *Mulargia Cagliari, Nuovo rip. Sud Est;*
- *Canali ripartitori:* *est-ovest, sud-ovest, sud-est; adduttore, Sinistra Tirso*
- *Dighe:* *Cixerri, Simbirizzi, Bau Pressiu, Flumendosa, Flumineddu, Mulargia, Monte Pranu, Is Barroccus, Leni, Punta Gennarta, Monteponi, Medau Zirimilis, Mogoro,*
- *Traverse:* *Casa Fiume, Monastir, Rio Fanaris;*
- *C.li di sollevamento:* *Cixerri, Sulcis, Macchiareddu, Assemmini, Sestu, Monte Nieddu, Principale Simbirizzi, Integrativo I e II Simbirizzi, Is Arenas;*
- *C.li idroelettriche:* *Sarroch; S. Lorenzo (Sestu) –Simbirizzi (Settimo S.Pietro) Santu Miali, Uvini.*
- *Centri raccolta dati:* *Cagliari (via Caprera), Santu Miali, Uffici di Marrubiu*

L'Ente si riserva comunque la possibilità di far effettuare dei lavori di manutenzione anche in altri siti (che verranno indicati negli ordini di lavoro) di sua competenza senza che ci siano variazioni di prezzo elementare.

Il compenso dell'appalto è strutturato nei seguenti modi:

- *contabilizzazione a misura per gli interventi in economia previsti nell'elenco prezzi;*
- *la fornitura dei materiali di ricambio sarà contabilizzata a misura applicando, ai prezzi dei listini al pubblico dei produttori, il ribasso offerto in gara dall'appaltatore; qualora il materiale ordinato non sia compreso in detti listini, verrà rimborsata all'impresa la spesa sostenuta, maggiorata del 15 % e decurtata dello sconto offerto in fase di gara, previsto nel modulo d'offerta, per oneri finanziari ed amministrativi;*
- *compenso a corpo per gli oneri di sicurezza per rischi interferenti.*
- *L'appaltatore dovrà fornire sempre i materiali delle marche già installate se non diversamente richiesto dall'Ente; qualora ciò non fosse possibile potrà proporre delle alternative che siano tecnicamente e funzionalmente equipollenti, sempre previa approvazione della Direzione Lavori.*



Art. 2 - Importo e durata dell'appalto

L'appalto di cui trattasi é a misura.

L'importo contrattuale è fissato in € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA, compresi i compensi per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I prezzi offerti resteranno invariati qualunque sia la quantità dei materiali e la quantità ordinata degli interventi e delle prestazioni.

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e non sarà rinnovabile.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

Art. 3 - Modalità di attivazione e tempi di espletamento degli interventi

Gli interventi di manutenzione si attiveranno, ordinariamente, secondo le richieste dell'Amministrazione, per quantità anche minime, su ordine del Direttore dei Lavori secondo le modalità di seguito riportate.

L'Ente di norma preparerà con congruo anticipo l'ordine di lavoro corredato, se necessario, di disegni esplicativi, di repertorio fotografico e di DUVRI aggiornato e specifico per il cantiere indicato.

Nell'ordine di intervento sarà precisato:

- *il luogo dove eseguire le lavorazioni;*
- *il termine entro il quale la ditta dovrà iniziare le lavorazioni;*
- *il termine entro il quale la ditta dovrà ultimare i lavori.*

Prima di effettuare qualsiasi intervento il Responsabile dell'attività lavorativa individuato dall'Appaltatore (di norma PES) prenderà in consegna tutto o parte dell'impianto oggetto dell'intervento da parte del Responsabile dell'Impianto elettrico o di un suo delegato ed assumerà a sua volta, sino alla fine dell'intervento, l'incarico di Responsabile dell'impianto elettrico ai sensi della normativa CEI 11-27 e con le responsabilità che l'incarico comporta.

Per ogni intervento il Responsabile dell'Impianto elettrico formalizzerà la consegna dell'impianto al Responsabile dell'Attività Lavorativa e/o Persona Esperta tramite la consegna del "Registro di manutenzione".

Il registro di manutenzione dovrà essere restituito a fine lavoro, previa descrizione dei lavori effettuati, del personale intervenuto e dello stato in cui viene riconsegnato l'impianto, debitamente firmato, dal responsabile dell'attività lavorativa.

La mancata o errata compilazione del registro di manutenzione comporterà una penalità pari a € 50,00 per ogni intervento non trascritto.

3.1 - Attivazione degli interventi urgenti

Sono urgenti gli interventi finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico. Questi saranno attivati insindacabilmente dal Direttore dei lavori, con chiamata telefonica e, possibilmente, a mezzo fax, ai numeri indicati dall'Impresa, annotando comunque l'ora della chiamata e il nome del ricevente; l'Appaltatore dovrà comunicare l'ora presunta in cui raggiungerà l'impianto su cui è stato segnalato il guasto.

L'impresa dovrà trovarsi sul posto entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, e procedere all'individuazione del guasto e, se possibile con materiali disponibili, alla sua riparazione.



Qualora occorra acquistare dei ricambi, se questi rientrano nelle marche indicate in sede di offerta, il loro prezzo sarà subordinato al loro sconto, in caso contrario deve essere fornito un preventivo scritto alla Direzione Lavori che provvederà secondo l'art. 17.

La ditta medesima provvederà all'approvvigionamento dei materiali salvo che non le venga esplicitamente comunicato dalla Direzione Lavori che lo stesso Ente provvederà alla fornitura del materiale. In tale caso dal momento in cui i materiali o i ricambi necessari vengano consegnati all'impresa o dalla comunicazione ad essa della disponibilità presso l'impianto, essa dovrà nuovamente raggiungere l'impianto entro lo stesso tempo stabilito per la prima chiamata, ed eseguire la riparazione.

3.2 - Attivazione degli interventi non urgenti

Gli interventi non aventi carattere di urgenza devono essere intrapresi entro il tempo indicato nell'ordine dal direttore dei lavori e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'ordine e compiuti entro il tempo assegnato, per ciascun lavoro, dalla Direzione Lavori.

Quando il lavoro da commettere consiste nella modifica o nell'ampliamento di un impianto esistente, il Direttore dei lavori provvederà autonomamente a fornire il progetto esecutivo dell'intervento, firmato da un tecnico abilitato interno all'Ente, comprensivo del computo estimativo dei lavori necessari, ai prezzi di contratto, e della stima analitica degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze. In alternativa, l'ENAS potrà chiedere alla Ditta di redigere il progetto, per il quale potrà avvalersi, previa autorizzazione della Direzione Lavori dell'Ente, della collaborazione di un professionista esterno abilitato. Il numero di ore necessarie alla redazione del progetto sarà preventivamente concordato, ed il compenso avverrà in base alla tariffa oraria offerta in sede di gara. Il progetto così redatto dovrà comunque essere approvato dalla Direzione Lavori prima dell'inizio dell'attività specifica.

In caso di progetto redatto dall'ENAS, entro 5 giorni dalla ricezione del progetto l'appaltatore potrà formulare per iscritto al Direttore dei Lavori proprie osservazioni sul progetto e sul computo estimativo. Viste tali osservazioni ed assunte le proprie decisioni in merito, il DL redigerà l'ordine di lavoro che sarà controfirmato dal RUP, e l'Appaltatore provvederà, entro il termine assegnato, all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto ordinato.

In corso d'opera, l'Appaltatore apporterà al progetto, a prescindere da chi sia stato redatto, le modifiche ritenute indispensabili ed approvate dalla DL. Al termine dei lavori, l'appaltatore redigerà il progetto costruttivo "as built" da allegare alla documentazione di cui al successivo art. 3.4.

Per gli interventi di manutenzione programmata, l'Appaltatore, ottenuta la richiesta dalla Direzione Lavori con l'indicazione degli interventi da effettuare, provvederà nell'arco di 10 giorni lavorativi all'effettuazione dell'intervento secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare tecnico.

3.3 - Contabilità degli interventi

Per ogni giorno in cui vi sia stato intervento o lavoro, l'Impresa rilascerà un rapportino indicante la descrizione del lavoro eseguito e le quantità delle varie voci da contabilizzare. Solo tali rapportini, firmati dal responsabile degli impianti elettrici o dal responsabile dell'attività lavorativa individuato dalla Direzione dei Lavori, saranno utilizzati per contabilizzare i lavori eseguiti.

3.4 – Dichiarazione di conformità degli interventi

Per ciascun intervento o lavoro eseguito, per la cui tipologia sia richiesta, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 .01.2008, la dichiarazione da parte dell'esecutore della conformità del lavoro e dei materiali impiegati alle norme tecniche sugli impianti elettrici o elettronici o di protezione antincendio, l'installatore deve fornire alla conclusione dei lavori la conseguente dichiarazione di conformità e i relativi allegati, fra cui, se richiesto, il progetto costruttivo "as built".



L'obbligo si applica anche in caso di semplice sostituzione di apparecchiature con altre diverse per tipo, dimensione o taratura, che comporta l'aggiornamento degli schemi preesistenti.

Le dichiarazioni di conformità redatte in quattro copie dovranno essere consegnate all'Ente per l'archiviazione e l'invio agli Enti di controllo interessati.

Dovrà essere altresì fornita una copia in formato elettronico, con file realizzati coi più diffusi software di "progettazione assistita al computer" (CAD) e privi di qualsivoglia protezione. In aggiunta, gli stessi allegati dovranno essere forniti in formato "pdf" o equivalente.

I lavori effettuati non potranno essere contabilizzati fino a che non sia stata consegnata dall'appaltatore e approvata dalla DL tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare. L'attività di produzione delle dichiarazioni e certificazioni richieste, inclusa la redazione del progetto costruttivo "as built" da allegare, non darà luogo ad ulteriori compensi.

Art. 4 – Penali

Relativamente agli interventi urgenti, in caso di ritardo, dalla 1a chiamata o dall'avviso della disponibilità dei ricambi, rispetto al tempo ammesso per raggiungere l'impianto in avaria, verrà applicata una penale di € 75,00 (euro settantacinque/00) per ogni giorno di ritardo.

Relativamente agli interventi non urgenti, in caso di ritardo del loro inizio oltre il tempo dell'ordine stabilito per il loro inizio, o in caso di ritardo rispetto al tempo utile ordinato per il lavoro, sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comporterà, a giudizio insindacabile della D.L., il fermo del cantiere e l'applicazione di una penale giornaliera di € 20,00.

L'importo complessivo delle penali applicate alle suindicate inadempienze e trasgressioni verrà detratto dall'importo delle fatture mensili di pagamento, salvo l'irrogazione delle sanzioni anche penali, previste dalle leggi in vigore per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Le penali sono tra loro cumulabili.

Art. 5 - Condizioni particolari

L'Impresa dovrà attestare di essersi recata sulle opere oggetto della manutenzione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle manutenzioni, di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare di gara.

In particolare l'Impresa dovrà attestare di aver attentamente valutato che i prezzi offerti sono remunerativi per qualsiasi quantità di essi che venga ordinata dalla Direzione Lavori e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.

In conseguenza i prezzi offerti, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente Disciplinare, si intendono offerti dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra l'altro essi comprendono:

a) *per i materiali: i prezzi comprendono ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi nessuna eccettuata, per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere;*

b) *per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere inclusi tutti i Dispositivi di protezione individuale. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro*



personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

c) per i noli di mezzi d'opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell'operatore e ogni spesa per dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. I prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d'opera secondo le disposizioni vigenti in materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano perfettamente funzionanti. Per i macchinari di qualsiasi tipo (gruppi elettrogeni etc) il prezzo, oltre all'onere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, l'installazione nei luoghi oggetti delle lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti.

Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più mezzi d'opera e/o macchinari della stessa tipologia contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

La Direzione Lavori potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

d) per i lavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d'opera ed i macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

I prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d'arte comprese le spese generali e gli utili dell'Impresa.

Nessuno dei prezzi offerti dovrà essere superiore al corrispondente prezzo posto a base di gara riportato nel computo metrico estimativo.

Art. 6 - Domicilio speciale e reperibilità dell'Appaltatore

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio (domicilio speciale) in un centro che ricada nelle province oggetto dell'appalto.

Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, e-mail, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Impresa.

L'appaltatore o il suo rappresentante, per tutta la durata dell'appalto, dovranno garantire la continua reperibilità per cui l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.



Art. 7 - Direzione tecnica dei lavori da parte dell'impresa

L'impresa dovrà affidare la direzione e la responsabilità tecnica dei lavori in appalto ad idoneo soggetto (Direttore Tecnico dei Lavori) in possesso almeno di diploma.

L'appaltatore dovrà conferire al Direttore Tecnico dei Lavori apposita procura o mandato ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico dei Lavori assumerà ogni responsabilità civile e penale in virtù di questa carica e dovrà organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d'urgenza che normali sotto le direttive della Direzione dei Lavori di cui sarà l'unico referente e con la quale collaborerà alle operazioni di misura e contabilizzazione degli interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico dei Lavori, controfirmata dallo stesso, dovrà avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dei Lavori dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati il numero del telefono portatile e/o quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico dei Lavori sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico dei Lavori comporterà l'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico dei Lavori è inoltre responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Art. 8 - Personale da impiegarsi nei lavori

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche.

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L'orario giornaliero dei lavori dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e pertanto l'Impresa non potrà far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessità di eseguire lavori oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, l'Impresa dovrà approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si precisa che per i lavori eseguiti oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, sarà corrisposto all'Appaltatore solo ed esclusivamente il compenso aggiuntivo di cui al successivo art. 17.

L'Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del responsabile tecnico, e degli operai dell'Impresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attività della ditta aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

Art. 9 - Consegna dei lavori



L'Ente, in caso d'urgenza, potrà provvedere alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula di contratto con apposito verbale dal quale prenderà avvio la durata dei lavori stabilita in 24 (ventiquattro) mesi.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà:

- *comunicare il nome del Direttore Tecnico dei Lavori, che dovrà possedere i requisiti indicati all'art. 7 ed il numeri di telefono portatile e/o dell'abitazione al quale dovrà essere reperibile;*
- *comunicare il numero della linea fax che dovrà essere permanentemente attivata;*
- *consegnare una copia della procura eventuale con la quale il legale rappresentante legale della ditta delega il Direttore e Responsabile Tecnico dei Lavori ad assumere tutte le iniziative necessarie per eseguire gli interventi di manutenzione individuati dalla Direzione dei Lavori tali da garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.*

Al momento della consegna dei lavori l'Ente comunicherà all'impresa i nomi e i recapiti telefonici del Responsabile del procedimento, del Direttore dei Lavori, dei suoi assistenti sul posto e del Coordinatore della Sicurezza.

Art. 10 - Materiali a piè d'opera

Se durante l'esecuzione dei lavori è previsto l'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione il Direttore dei Lavori indicherà l'ubicazione dei magazzini dove sono depositati i materiali da impiegare. L'Impresa dovrà caricare i materiali, trasportarli e scaricarli sul luogo ove si svolgono gli interventi. I materiali che ad ultimazione delle lavorazioni dovessero risultare in eccedenza dovranno essere caricati, trasportati e scaricati nuovamente nei magazzini dell'Amministrazione.

Le operazioni di carico, trasporto e scarico sia dai magazzini dell'Amministrazione verso i luoghi di intervento che dai luoghi di intervento verso i magazzini dell'Amministrazione sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

I materiali forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno essere forniti a piè d'opera sui luoghi di lavoro.

Tutti i materiali forniti, ciascuno per la propria categoria, dovranno corrispondere in tutto alle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori prima di autorizzare l'impiego dei materiali forniti dalla ditta aggiudicataria potrà eseguire, a suo giudizio insindacabile, prove meccaniche e tecnologiche su campionature del materiale stesso. Il materiale si intenderà accettato solo quando tutte le prove e le verifiche abbiano dato esito positivo.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'intervento ed allo scadere dei termini di garanzia.

Art. 11 - Sicurezza del lavoro

11.1 - Soggetti responsabili delle azioni per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dalle seguenti persone:

- *Committente è il Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo;*
- *Responsabile dei lavori è il Responsabile del procedimento che è un tecnico nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante;*
- *Direttore dei lavori è un tecnico nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante;*
- *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è un tecnico abilitato eventualmente nominato con provvedimento dell'Ente Appaltante qualora dovesse essere necessario, in*



corso d'opera, redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008;

- Datore di lavoro dell'Impresa: l'Appaltatore
- Direttore Tecnico dell'Impresa: tecnico almeno diplomato nominato dall'impresa che assumerà, per conto dell'Impresa stessa, ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese dovranno esibire al Responsabile dei Lavori la documentazione di cui all'allegato n° XVII comma 1° del TUS (Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n° 81/2008).

Il Datore di lavoro dell'impresa (Appaltatore) e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del TUS D.Lgs. n° 81/2008 e dei Piani di Sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Detta direzione tecnica sarà affidata dall'impresa aggiudicataria ad un Tecnico almeno diplomato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze della Ditta dovrà consegnare alla Direzione Lavori una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

11.2 - Piani per la sicurezza del lavoro

Poiché, per l'esecuzione dei lavori previsti nell'appalto, non è possibile prevedere a priori la presenza di più imprese, non è necessaria, al momento, la nomina del Coordinatore per la Sicurezza né in fase di progettazione né di esecuzione e quindi la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC).

In relazione alla tipologia dei lavori previsti nell'elenco prezzi contrattuale e degli ulteriori interventi prevedibili, l'impresa dovrà redigere il Piano Sostitutivo del PSC (PSS), di cui all'art.131 comma 2b del D.Lgs. n° 163/2006 e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) definito dall'art.89 comma h del D.Lgs. n° 81/2008.

Il PSS ed il POS dovranno essere consegnati all'Ente entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, previo esame ed approvazione da parte del Direttore di lavori, verranno allegati al contratto d'appalto. Dette consegna ed approvazione del PSS e del POS sono necessarie anche per l'eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 23 comma 2b del D.Lgs. n° 81/2008. (l'impresa dovrà eventualmente adeguare e integrare il POS ad ogni cantiere se necessario).

Qualora, sia per effetto di eventuale subappalto affidato dall'impresa o nell'ipotesi che l'intervento richiesto debba svolgersi in luogo ove si svolga attività lavorativa di altra impresa, dovesse essere necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008 il Responsabile dei Lavori dovrà effettuare la notifica preliminare dei lavori alla ASL (articolo 99 del D.Lgs. n° 81/2008). In tal caso l'Appaltatore dovrà attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), adeguando, se necessario, il proprio POS.

11.3 - Oneri per la sicurezza

Per tutte le lavorazioni previste dal presente contratto per l'esecuzione delle quali è sufficiente la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) è stabilito un compenso a corpo per oneri della sicurezza contenuto nell'Elenco prezzi. Tale compenso, non assoggettato a ribasso, sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori rispetto all'importo contrattuale.



In relazione a ciascun intervento da eseguire che non trovi riferimento nelle categorie di lavoro previste in fase di gara, l'impresa dovrà elaborare il PSS per lo specifico cantiere; questo verrà sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori o, se nominato, del CSE.

Qualora durante l'esecuzione dell'appalto dovesse essere necessario redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, l'Impresa dovrà collaborare con il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva e con i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza per la redazione del PSC. Gli oneri relativi alla applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando i prezzi elementari contenuti nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti) di cui le Ditte partecipanti dovranno prendere visione e che l'Impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere nelle parti di sua competenza così come previsto nel citato D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008.

In ogni caso i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

Qualora siano necessarie delle prestazioni non previste nell'elenco contrattuale dei prezzi per gli oneri per la sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, sottoponendoli all'approvazione dell'Ente appaltante.

11.4 - Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad attuare le disposizioni previste nel PSC (o nel PSS) e nel POS e ad osservare le misure generali di tutela del D.Lgs n° 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 18, 21, 101 e 102 del D.L.vo 81/2008.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

11.5 - Documentazione sull'assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 90 comma 9 punto b del TUS n° 81/2008, una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e l'indicazione della posizione contributiva presso l'INAIL, l'INPS e la Cassa Edile alla quale è iscritta l'Impresa, ai fini della richiesta del DURC da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, consegnerà al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro come previsto dal Decreto Legge n° 112 del 26.06.2008, opportunamente vidimato nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa appaltatrice

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui agli articoli 5, 6, e 18 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. DM n° 145/00 e di cui agli articoli 4 e 167 del Regolamento di esecuzione dei lavori pubblici DPR 207/2010 che si ritengono compensati con i prezzi offerti in sede di gara.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni d'esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.



L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

Oltre agli oneri di cui sopra e a tutti gli altri previsti dal presente Disciplinare, sono a carico della Ditta, compensati con i prezzi offerti in sede di gara i seguenti oneri:

- 1. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei singoli cantieri di lavoro, delle relative macchine ed attrezzature in modo tale da assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi eventuali baraccamenti per alloggio e mensa degli operai;*
- 2. relativamente ai lavori a misura, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisoriale in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;*
- 3. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere. Qualora l'Impresa ne faccia richiesta all'Ente, e per la potenza compatibile con quella disponibile, potrà essere autorizzata la derivazione dell'energia elettrica per il cantiere dai quadri FM in BT esistenti a condizione che l'impresa faccia progettare da un tecnico abilitato e realizzi gli impianti elettrici di cantiere, con idonei dispositivi limitatori di carico, di protezione e di misura dell'energia prelevata, secondo la normativa vigente;*
- 4. pagare le assicurazioni antinfortunistiche e previdenziali per gli operai;*
- 5. effettuare il versamento, che le sarà rimborsato, delle somme necessarie per ottenere permessi e licenze necessari per attraversamenti di opere pubbliche, attraversamenti stradali, tagli stradali per riparazione di condotte e/o manufatti, occupazioni temporanee per passaggi anche su proprietà privata, interessati all'esecuzione degli interventi;*
- 6. effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri, degli attrezzi, delle macchine e dei materiali anche se forniti dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per i danni alle opere provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere.*
- 7. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione e il suo personale;*
- 8. effettuare lo sgombero e la pulizia dei cantieri con rimozione e conferimento a discarica autorizzata della materie di risulta presentando di volta in volta la ricevuta di pagamento attestante il regolare conferimento in assenza della quale non verrà effettuato il pagamento dello stato di avanzamento corrente;*
- 9. essere responsabile della buona conservazione di tutti i materiali che le verranno consegnati per gli interventi di manutenzione che saranno effettuati nel rispetto delle buone norme della tecnica e dell'igiene, nonché alle direttive che, all'occorrenza, verranno impartite dal Direttore dei lavori ENAS;*
- 10. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisoriale;*
- 11. osservare le norme del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attinente la sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori;*
- 12. curare la fornitura del vestiario e dei DPI per tutti i lavoratori impegnati nelle manutenzioni;*
- 13. le spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi di contratto;*
- 14. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e di tutto il personale presente nel cantiere e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa preposto alla Direzione e sorveglianza.*



15. assicurare la presenza di almeno due operatori durante qualsiasi intervento su impianti e manufatti;

16. eseguire tutti gli interventi con proprio personale, salvo che per i subappalti autorizzati;

17. consentire l'accesso alle opere durante le lavorazioni soltanto al personale dell'Ente ed alle ditte e persone espressamente autorizzate nonché alle autorità sanitarie preposte.

In particolare, si evidenzia che nei prezzi unitari delle categorie di lavoro si intendono comprese tutte le spese di cui all'articolo 5 lettera 'c' del nuovo Capitolato Generale d'appalto DM n° 145/00 ed in particolare quelle per impianto e rimozione del cantiere, quelle per custodia e buona manutenzione delle opere sino a collaudo nonché quelle di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n° 81/2008 e smi.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla manodopera nel suo costo complessivo, nessun elemento di costo escluso, per le attrezzature manuali di qualsiasi tipo necessarie, per i DPI, per materiali di consumo, per il trasporto del personale e del materiale occorrente.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà fornire le più ampie garanzie sul proprio personale dipendente circa la fiducia, la serietà, la qualificazione e sanità fisica.

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che i lavori siano eseguiti in conformità dei patti contrattuali.

I prezzi d'appalto si intendono inoltre comprensivi delle spese generali di qualsiasi natura e del beneficio dell'Impresa, compresi sopralluoghi, rilievi, misure, certificazioni etc.

Con detti prezzi si intendono altresì compensati gli oneri tutti derivanti dalle norme contenute nel presente disciplinare e dalle leggi generali o speciali in materia, ed anche quelli non espressamente richiamati, ma necessari per compiere il lavoro in modo razionale e a perfetta regola d'arte.

Al fine del controllo del rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali in genere verso i lavoratori, l'Aggiudicatario dovrà consegnare all'Ente prima della firma del contratto una dichiarazione in merito ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Qualora l'impresa non dovesse ottemperare a quanto sopra elencato verrà richiamata con Ordini di servizio del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento e nel caso che perseveri nella condotta non regolare, potrà essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Compenso per gli oneri per la sicurezza

La stima complessiva degli oneri per l'appalto di che trattasi è stata effettuata dall'Ente ed ammonta ad € 2.000,00 (duemila/00). Tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenze.

I prezzi delle prestazioni per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 14 – Subappalto

Si richiamano le norme vigenti in materia di subappalto con particolare riferimento all'art. 118 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e smi.

Al momento della presentazione dell'offerta dovranno essere indicate le prestazioni che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare o concedere in cottimo, nel limite consentito dalla normativa vigente.

Art. 15 - Cessione del contratto

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e smi.

Art. 16 – Prezzi



1) Per gli interventi da compensare in economia il tempo di lavoro sul luogo sarà retribuito con prezzi unitari distinti per le seguenti qualifiche, offerti in sede di gara, comprensivi di spese generali, utili ed oneri per la sicurezza propri dell'impresa:

- operaio comune (II categoria);
- operaio qualificato (III categoria);
- operaio specializzato (IV categoria);

2) al fine dell'applicazione dell'incremento del 20% sui prezzi della manodopera per lavoro festivo o notturno, si intende notturno il lavoro prestato tra le ore 22.00 e le 6.00;

3) i materiali che l'Ente abbia chiesto all'Impresa di fornire se sono delle ditte indicate nel modulo d'offerta, le saranno pagati ai prezzi derivanti dall'applicazione dello sconto offerto in fase di gara, se invece sono di altre ditte, le saranno rimborsati maggiorando la fattura relativa (IVA esclusa) della percentuale offerta in fase di gara per oneri finanziari e amministrativi;

4) i lavori di manutenzione e controlli programmati saranno compensati con i prezzi offerti dall'Impresa in relazione alle voci di cui alla apposita tabella del modulo d'offerta.

Art. 17 – Pagamenti

I lavori eseguiti saranno contabilizzati dalla direzione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi e acquisizione dell'eventuale dichiarazione di conformità.

I pagamenti saranno disposti non appena l'avanzamento delle prestazioni eseguite raggiungerà l'importo minimo di € 5'000,00 (euro cinquemila/00) o anche per un importo inferiore purché riferito a lavori fatti nel periodo di 2 (due) mesi.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati dall'eventuale PSS sono appaltati a corpo e saranno contabilizzati insieme al primo SAL.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati dall'eventuale PSC sono appaltati a misura e saranno contabilizzati secondo quello effettivamente eseguito e contenuto nel PSC.

Dall'importo complessivo così calcolato saranno volta per volta dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del regolamento DPR 207/2010;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Il pagamento sarà disposto con mandati intestati alla Ditta entro 60 giorni dall'arrivo all'Ente della fattura elettronica, che dovrà essere emessa solo dopo l'attestazione della regolarità delle esecuzioni riferite al SAL emessa dal Direttore dei Lavori e dopo la certificazione del pagamento emessa dal RUP.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture in formato esclusivamente elettronico attraverso il Sistema D'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF del 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco dell'ufficio UFFTT92, il CIG attribuito dall'ANAC su richiesta dell'ente e (se indicato nel presente contratto) il CUP assegnato ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Inoltre dovranno riportare il numero di repertorio e la data del contratto, nonché i seguenti codici:

Co.Gest.: codice di contabilità di gestione, comunicato, per ogni intervento, all'atto della stesura del SAL da parte del Direttore dei Lavori;

Co.An.: codice di contabilità analitica, comunicato, per ogni intervento, all'atto della stesura del SAL da parte del Direttore dei Lavori

Codice anagrafico fornitore (verrà comunicato dall'Ente all'atto dell'ordine)

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 266/02 (D.U.R.C.).



Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La Ditta comunicherà al Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta dell'ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 18 - Adeguamento dei prezzi

Si conviene e resta espressamente stabilito che i prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 133 comma 2° del D.Lgs. n° 163 del 12 .04.2006.

Art. 19 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'appalto sarà compilato il conto finale. Entro ulteriori 30 (trenta) giorni sarà emesso il certificato di regolare esecuzione. La verifica della regolare esecuzione dell'appalto ha validità unicamente ai fini del collaudo delle lavorazioni effettuate. Resta immutata la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

Art. 20 – Garanzia

Le riparazioni e le nuove opere sono garantite dall'Appaltatore contro difetti di esecuzione o di errata scelta dei materiali impiegati sino alla data del Certificato di Regolare esecuzione e per la durata di 24 (ventiquattro) mesi successivi oltre tale data.

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dal Responsabile del Procedimento.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, il Direttore dei Lavori ordinerà la demolizione/rimozione ed il rifacimento di dette opere con le conseguenti spese a carico della ditta aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse all'ordine ricevuto l'Amministrazione procederà alla demolizione/rimozione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altra ditta addebitando tutte le spese alla ditta aggiudicataria.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa

Qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o contravvenisse agli obblighi ad alle condizioni contrattuali stipulate, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento. L'Amministrazione si riserva il diritto di provvedere alla esecuzione d'ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a carico della ditta. L'Appaltatore ha unicamente il diritto al pagamento dei lavori



eseguiti regolarmente e dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto immediato l'incameramento per intero della cauzione definitiva, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'Impresa appaltatrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, ai lavori cui esso si riferisce sia eseguendolo direttamente sia per mezzo di altra Impresa.

Art. 22 - Responsabilità verso terzi, infortuni, danni, assicurazioni degli operai

Resta inteso che tutti gli oneri non previsti espressamente nel presente Disciplinare e gli eventuali danni derivanti dal trattamento saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

L'Impresa appaltatrice risponderà, sempre ed in ogni caso, sia verso l'Amministrazione dell'Ente che verso i terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose in relazione alla esecuzione dei lavori a lei affidati.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a suo carico il completo risarcimento di essi, quando abbiano a verificarsi, senza alcun diritto ad indennizzo di sorta. A tal fine l'Impresa appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice le assicurazioni per gli operai, nonché per gli altri operatori, professionisti e consulenti dell'Impresa appaltatrice, presenti nell'impianto anche saltuariamente, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

L'Impresa appaltatrice si intende perciò obbligata alla osservanza, fra l'altro del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, che reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15 dicembre 1936 n. 2276 e del Regolamento per l'esecuzione dei predetti RR.DD. approvati con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200; delle vigenti leggi e relativi regolamenti per l'assicurazione degli operai contro la invalidità e vecchiaia.

L'Impresa appaltatrice deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle assicurazioni.

Ogni innovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall'Impresa appaltatrice al Direttore dei Lavori ed al Responsabile unico del procedimento.

La mancata od incompleta od indebita irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti dell'Impresa appaltatrice autorizza l'Ente a farne denuncia alle autorità preposte per i procedimenti sanzionatori, anche quando si tratti di mancata rinnovazione o modifica delle condizioni generali di assicurazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Art. 23 – Accertamenti

Il Direttore del Servizio competente dell'ENAS ed il Responsabile del Procedimento hanno facoltà di ordinare, durante il corso del servizio, tutti gli accertamenti e prove che crederanno opportuno disporre. Tali accertamenti e prove saranno completamente a carico dell'Impresa appaltatrice, e saranno eseguiti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori.

Art. 24 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

La ditta fornitrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

A tal proposito si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, nel suo regolamento di attuazione DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, nella Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 e nel regolamento spese in economia dell'ENAS..



Art. 25 - Spese Contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto (ad eccezione delle spese di pubblicazione dell'avviso di gara, che restano a carico dell'Amministrazione).

Art. 26 - Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva, o garanzia dell'adempimento del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 6 del regolamento spese in economia dell'ENAS.

Tale cauzione, per il 80 % sarà svincolata progressivamente in relazione allo svolgimento dei lavori, mentre il restante 20 % sarà svincolato all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore la cauzione sarà incamerata per intero.

Art. 27 - Risoluzione delle controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine l'Appaltatore, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il Foro competente è quello di Cagliari.